2024/1464

13.6.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 326/2023

dell'8 dicembre 2023

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2024/1464]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione) ([1]), quale rettificato in GU L 74 del 22.3.2010, pag. 1.

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/492 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), quale rettificato in GU L 234 del 7.8.2014, pag. 15.

(4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione) ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni ([6]).

(7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2009/728/CE della Commissione, del 30 settembre 2009, con cui si estende, senza limitazioni, il riconoscimento comunitario del registro navale polacco (Polish Register of Shipping) ([7]).

(8) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2015/669 della Commissione, del 24 aprile 2015, che abroga la decisione 2007/421/CE relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio ([8]).

(9) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/765/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante modifica del riconoscimento di Det Norske Veritas a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi ([9]).

([1]) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.
([2]) GU L 85I del 27.3.2019, pag. 5.
([3]) GU L 214 del 19.7.2014, pag. 12.
([4]) GU L 365 del 19.12.2014, pag. 82.
([5]) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47.
([6]) GU L 366 del 20.12.2014, pag. 83.
([7]) GU L 258 del 1.10.2009, pag. 34.
([8]) GU L 110 del 29.4.2015, pag. 24.
([9]) GU L 338 del 17.12.2013, pag. 107.

(10) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/281/UE della Commissione, del 14 maggio 2014, che concede il riconoscimento dell'UE al registro navale croato in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi ([10]).

(11) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/668 della Commissione, del 24 aprile 2015, che modifica il riconoscimento di determinati organismi in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([11]).

(12) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1327 della Commissione, del 1° agosto 2016, che concede il riconoscimento dell'UE al Registro navale indiano in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi ([12]).

(13) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione della Commissione, del 24.3.2017, che modifica il riconoscimento di Bureau Veritas SA – Registre international de classification de navires et d'aéronefs (BV) a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (C(2017) 1881 final).

(14) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione della Commissione, del 29.6.2020, che modifica il riconoscimento di Bureau Veritas Marine & Offshore SAS conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2020) 4226 final).

(15) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1227 della Commissione, del 27 luglio 2021, che modifica il riconoscimento di DNV GL AS in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([13]).

(16) Occorre integrare nell'accordo SEE l'elenco degli organismi riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (2022/C 466/07) ([14]).

(17) Il regolamento (CE) n. 391/2009 stabilisce i criteri di riconoscimento e gli obblighi degli organismi riconosciuti, comprese disposizioni in materia di ammende e penalità di mora.

(18) Date le circostanze specifiche, vale a dire il fatto che spetta alla Commissione riconoscere gli organismi e che le violazioni ledono l'Unione e i suoi interessi, e viste la complessità e la tecnicità delle procedure di valutazione e di infrazione, l'Autorità di vigilanza EFTA dovrebbe cooperare da vicino con la Commissione e attenderne la valutazione e la proposta d'intervento prima di pronunciarsi sull'applicazione di ammende e penalità di mora agli organismi che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA e la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA.

(19) Nulla nella presente decisione può essere interpretato nel senso di limitare o altrimenti circoscrivere l'assolvimento degli obblighi che incombono alla Commissione in virtù del diritto dell'Unione in termini di compiti di riconoscimento, valutazione e, se del caso, imposizione di misure correttive o sanzioni agli organismi riconosciuti che non sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA e la cui attività principale non si svolge in uno Stato EFTA.

(20) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

([10]) GU L 145 del 16.5.2014, pag. 43.
([11]) GU L 110 del 29.4.2015, pag. 22.
([12]) GU L 209 del 3.8.2016, pag. 15.
([13]) GU L 269 del 28.7.2021, pag. 143.
([14]) GU C 466 del 7.12.2022, pag. 24.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. il testo del punto 55b (Direttiva 94/57/CE del Consiglio) è sostituito dal seguente:

"**32009 L 0015**: Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione) (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47), modificata da:

— **32014 L 0111**: Direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014 (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 83)".

2. dopo il punto 55d (Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il testo seguente:

"55e. **32009 R 0391**: Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione) (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11), quale rettificato in GU L 74 del 22.3.2010, pag. 1, modificato da:

— **32014 R 1355**: regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014 (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 82),

— **32019 R 0492**: Regolamento (UE) n. 2019/492 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019 (GU L 85I del 27.3.2019, pag. 5).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a) all'articolo 3:

i) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"Gli Stati EFTA che desiderano autorizzare un organismo non ancora riconosciuto presentano all'Autorità di vigilanza EFTA una richiesta di riconoscimento corredata di informazioni esaurienti e documenti di prova circa il rispetto da parte dell'organismo dei criteri minimi definiti nell'allegato I e il requisito e il suo impegno a conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e agli articoli 9, 10 e 11. L'Autorità di vigilanza EFTA inoltra poi la richiesta alla Commissione.";

ii) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

"Se la richiesta è presentata da uno Stato EFTA, la Commissione, unitamente allo Stato EFTA in questione e in stretta cooperazione con l'Autorità di vigilanza EFTA, procede alla valutazione degli organismi oggetto della richiesta di riconoscimento al fine di verificarne la conformità e l'impegno a conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 1.".

b) all'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:

"Per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, la Commissione esegue i summenzionati compiti in stretta cooperazione con l'Autorità di vigilanza EFTA. Spetta all'Autorità di vigilanza EFTA adottare i provvedimenti preventivi e correttivi del caso nei confronti degli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA. La Commissione comunica all'Autorità di vigilanza EFTA la propria valutazione del caso e una proposta d'intervento."

c) all'articolo 6:

i) ai paragrafi 1 e 2 è aggiunto il comma seguente:

"Per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, spetta all'Autorità di vigilanza EFTA eseguire i summenzionati compiti assegnati alla Commissione. La Commissione comunica all'Autorità di vigilanza EFTA la propria valutazione del caso e una proposta d'intervento.";

ii) al paragrafo 4, dopo i termini "Corte di giustizia delle Comunità europee" sono inseriti i termini "o, per le decisioni adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA, la Corte EFTA";

d) all'articolo 7:

i) al paragrafo 1, lettera c), dopo i termini "della Commissione" sono inseriti i termini "e, per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, la valutazione da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA";

ii) al paragrafo 2, lettera a), dopo i termini "della propria valutazione dell'organismo riconosciuto interessato" sono inseriti i termini "e, per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, della valutazione da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA";

iii) al paragrafo 3, dopo i termini "di propria iniziativa" sono inseriti i termini ", su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA, per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA,";

e) all'articolo 8:

i) ai paragrafi 1 e 2 è aggiunto il comma seguente:

"Per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, spetta all'Autorità di vigilanza EFTA procedere alla valutazione unitamente allo Stato EFTA in questione e in stretta cooperazione con la Commissione.";

ii) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

"Per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, spetta all'Autorità di vigilanza EFTA eseguire i summenzionati compiti assegnati alla Commissione, in stretta cooperazione con la stessa Commissione.".

f) all'articolo 10:

i) al paragrafo 1, dopo i termini "alla Commissione" sono inseriti i termini "o, per gli organismi riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA";

ii) al paragrafo 4, dopo i termini "di tutti gli Stati membri" sono inseriti i termini "e degli Stati EFTA" e dopo i termini "alla Commissione" sono inseriti i termini "e, secondo il caso, all'Autorità di vigilanza EFTA";

g) all'articolo 11:

i) al paragrafo 5, dopo i termini "gli Stati di bandiera" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA";

ii) al paragrafo 7, dopo i termini "agli Stati membri" sono inseriti i termini "e agli Stati EFTA";

h) all'articolo 16, dopo i termini "gli Stati membri" sono inseriti i termini "e gli Stati EFTA".

55ea. **32009 D 0728**: Decisione 2009/728/CE della Commissione, del 30 settembre 2009, con cui si estende, senza limitazioni, il riconoscimento comunitario del registro navale polacco (Polish Register of Shipping) (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 34)

55eb. **32013 D 0765**: Decisione di esecuzione 2013/765/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante modifica del riconoscimento di Det Norske Veritas a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 107), modificata da:

— Decisione di esecuzione C(2017) 1881 della Commissione, del 24.3.2017,

— Decisione di esecuzione C(2020) 4226 della Commissione, del 29.6.2020,

— **32021 D 1227**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1227 della Commissione, del 27 luglio 2021 (GU L 269 del 28.7.2021, pag. 143)

55ec. **32014 D 0281**: Decisione di esecuzione 2014/281/UE della Commissione, del 14 maggio 2014, che concede il riconoscimento dell'UE al registro navale croato in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 145 del 16.5.2014, pag. 43)

55ed. **32015 D 0668**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/668 della Commissione, del 24 aprile 2015, che modifica il riconoscimento di determinati organismi in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 22)

55ee. **32015 D 0669**: Decisione (UE) 2015/669 della Commissione, del 24 aprile 2015, che abroga la decisione 2007/421/CE relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 24).

55ef. **32016 D 1327**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1327 della Commissione, del 1° agosto 2016, che concede il riconoscimento dell'UE al Registro navale indiano in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 209 del 3.8.2016, pag. 15)

55eg. **52022XC1207(01)**: Elenco degli organismi riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (2022/C 466/07) (GU C 466 del 7.12.2022, pag. 24)

55f. **32014 R 0788**: Regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 214 del 19.7.2014, pag. 12), quale rettificato in GU L 234 del 7.8.2014, pag. 15

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a) nelle disposizioni attuative dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 391/2009, anziché "Commissione" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA, per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA,";

b) all'articolo 10, paragrafo 1, dopo i termini "di propria iniziativa" sono inseriti i termini ", su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA, per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA,";

c) all'articolo 11:

i) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"Per gli Stati EFTA, la richiesta è presentata all'Autorità di vigilanza EFTA unitamente alle prove documentali di cui al paragrafo 3. L'Autorità di vigilanza EFTA inoltra la richiesta e le prove documentali alla Commissione.";

ii) al paragrafo 7 è aggiunto il comma seguente:

"In caso di richiesta presentata da uno Stato membro dell'UE relativamente ad organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, la Commissione inoltra la richiesta e le relative prove documentali anche all'Autorità di vigilanza EFTA.";

d) all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. L'accesso ai documenti e agli altri elementi di prova del fascicolo istruito dall'Autorità di vigilanza EFTA è disciplinato dalle applicabili norme dell'Autorità di vigilanza EFTA.".

e) all'articolo 22, paragrafo 4, dopo i termini "alla Corte di giustizia dell'Unione europea" sono inseriti i termini "o alla Corte EFTA per le decisioni adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA";

f) all'articolo 23, paragrafo 4, lettera b), dopo i termini "della Corte di giustizia dell'Unione europea" sono inseriti i termini "o della Corte EFTA per le decisioni adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA".".

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti (CE) n. 391/2009, quale rettificato in GU L 74 del 22.3.2010, pag. 1, (UE) n. 788/2014, quale rettificato in GU L 234 del 7.8.2014, pag. 15, e (UE) 2019/492, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014, della direttiva 2009/15/CE, della direttiva di esecuzione 2014/111/UE, delle decisioni 2009/728/CE e (UE) 2015/669, delle decisioni di esecuzione 2013/765/UE, 2014/281/UE, (UE) 2015/688, (UE) 2016/1327 e (UE) 2021/1227, delle decisioni di esecuzione C(2017) 1881 del 24.3.2017 e C(2020) 4226 del 29.6.2020 e dell'elenco 2022/C 466/07 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2023.

Per il comitato misto SEE
Il presidente
Pascal SCHAFHAUSER

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.